

STATUTO

CALZONCINI CORTI COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALTAMURA BA VIA CHERSO 42

Numero REA: BA - 492818

Codice fiscale: 06537290725

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
STATO DI INSOLVENZA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-01-2007 - Statuto completo	2
--	---

Allegato " A " all'atto
n. 3354 di Repertorio
n.1042 di Raccolta

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - Denominazione

È costituita una società cooperativa, denominata "CALZONCINI CORTI COOPERATIVA SOCIALE"

Art. 2 - Sede

La sede è fissata nel Comune di Altamura (BA).

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di trasferire la sede nell'ambito del Comune sopra indicato, e istituire o sopprimere ovunque unità locali operative, come ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza. Spetta invece all'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato e istituire o sopprimere ovunque sedi secondarie.

Art. 3 - Durata

La durata della cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). Essa potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea. Il socio ha diritto di recedere dalla società ai sensi del successivo art. 11.

TITOLO II

Disciplina di riferimento

Art. 4 - Normativa generale

Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile e le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili e nei limiti di cui all'art.2519 c.c., le leggi speciali in materia.

Art. 5 - Mutualità prevalente

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545 - octies del Codice Civile . La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi.

TITOLO III

Scopo - Oggetto

Art. 6 - Scopo e Oggetto sociale

La cooperativa sociale, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci e in attuazione dell'art. 1) comma 1) lettera A) della Legge 8 novembre 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio - sanitari, educativi ed assistenziali.

In conseguenza di quanto innanzi detto lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di soddisfare l'esigenza di promuovere un movimento di solidarietà volto alla protezione dell'infanzia abbandonata e di ogni essere umano bisognoso di tutela ed in particolare di soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali.

A tal fine la cooperativa potrà, a titolo esemplificativo e non tassativo, svolgere le seguenti attività socio-sanitarie ed educative:

- a) Fornire un adeguato supporto psicologico - morale ai minori abbandonati, e anche ai familiari e/o persone a loro vicini;
- b) promuovere e sostenere iniziative dirette all'aiuto effettivo dell'infanzia abbandonata, anche costituendo un fondo di solidarietà attraverso contribuzioni spontanee, contributi versati nelle forme e nei modi stabiliti dal consiglio di amministrazione ed ogni altro contributo di enti pubblici e privati a favore di iniziative che rientrino nella sua sfera di azione;
- c) gestire centri di riabilitazione, centri diurni, centri socio-educativi e residenziali, di accoglienza e socializzazione quali comunità alloggio, terapeutiche e strutture di prima accoglienza e orientamento per le persone in stato di bisogno, nonché strutture con carattere animativo culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualità della vita;
- d) gestire strutture alberghiere, case vacanza e campeggi, aperti a singoli, famiglie e a gruppi ed organizzazioni, con il fine di favorire il turismo sociale, purché pertinenti alla realizzazione degli scopi sociali;
- e) prestare ed effettuare servizi domiciliari assistenziali, infermieristici, animativi, educativi, di sostegno e riabilitazione, tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture, asili nido, scuole materne, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- f) Organizzare e realizzare convegni, conferenze ed incontri, finalizzati all'informazione ed alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle attività ed obiettivi della Fondazione;
- g) Svolgere attività di ricreazione e di socializzazione an-

che attraverso rappresentazioni teatrali, film, spettacoli; promuovere ed organizzare incontri con scuole istituzioni e/o associazioni per consentire, l'insegnamento dell'educazione, della prevenzione e delle norme di soccorso stradale;

h) promuovere e gestire interventi e corsi di formazione, aggiornamento degli operatori nel settore educativo, rieducativo psicosociale con particolare riguardo alle tematiche dello svantaggio sociale, dell'handicap, dell'emarginazione sociale, della prevenzione delle devianze e dell'infanzia abbandonata;

i) promuovere e gestire studi, ricerche, sperimentazioni interventi di documentazioni con riferimento ai temi dell'educazione, della prevenzione dei disturbi sociali, dell'handicap, delle devianze psicosociali, dell'emarginazione precoce e dell'infanzia abbandonata;

l) stabilire rapporti di convenzione con Istituti pubblici e privati, con organismi internazionali quali l'Unesco (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization), l'O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità), l'Unione Europea e con enti quali le Regioni, gli enti locali, le unità sanitarie e tutte le altre organizzazioni con le quali entrerà in contatto per realizzare quanto previsto nei punti precedenti;

m) favorire lo scambio culturale e scientifico con tutte le componenti sociali effettuando ricerche, studi, documentazioni e promuovere e gestire strutture e servizi in relazione ai punti precedenti.

La cooperativa intende perseguire finalità di solidarietà sociale ai sensi dell'articolo 10 D.Lgs. 460/1997. Pertanto la cooperativa non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse secondo le disposizioni del D.Lgs. 460/1997 e comunque in via non prevalente.

La cooperativa potrà svolgere attività economica in quanto vengano rispettati i requisiti propri delle Onlus. Valgono in genere le disposizioni di cui all'articolo 10 del precitato D.Lgs. 460/1997.

La cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopradette, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia indirettamente che direttamente attinenti a quanto detto nei commi precedenti.

A mero titolo esemplificativo la cooperativa, come attività non principale, potrà occuparsi di ristorazione collettiva, gestione di attività sportive e ricreative aperte a tutta la cittadinanza purché siano ritenute utili alla realizzazione degli scopi sociali, aprire punti vendita occasionali o permanenti quali negozi al dettaglio, nei quali può essere ven-

duto e commercializzato tutto ciò che viene prodotto in proprio con scopo ergoterapeutico e riabilitativo all'interno dei vari centri o acquistato da terzi.

Per lo svolgimento di tutte le attività indicate la cooperativa può stipulare contratti, convenzioni, assumere servizi in appalto, in sostituzione o in forma complementare rispetto agli enti locali.

La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, in ottemperanza e nei limiti del dettato del D.Lgs 385/1993 come modificato, della delibera del CICR del 3/3/1994 e delle Istruzioni della Banca d'Italia del 12 dicembre 1994 e dell'Art. 13 del DPR 601/73 come modificato dall'art. 10 della L. 31/1/92 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico e/o tra i non soci sotto ogni forma.

La cooperativa può costituire Fondi per lo sviluppo tecnologico e aziendale, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale sempre finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della L. 31/1/92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati la cooperativa è inoltre fattivamente impegnata ad integrare e coordinare in modo permanente o per motivi e necessità contingenti, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo strutture consortili ed aderendo ad organizzazioni di associazionismo cooperativo, associazioni temporanee di impresa ed a qualsiasi altro tipo di società che la legge preveda nel corso dell'esistenza della cooperativa.

TITOLO IV

Soci

Art. 7 - Requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al limite stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono inoltre essere ammessi soci volontari che prestano la

loro attività gratuitamente esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

È fatto divieto ai soci di esercitare in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Art. 8 - Domanda di ammissione

Colui il quale intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

- a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;
- c) l'ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale.

Art. 9 - Procedura di ammissione

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 8 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio

le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- il capitale sociale sottoscritto;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 11 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - o l'attività di volontariato siano cessati per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12 - Esclusione

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
e) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla cooperativa;
f) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.
Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al collegio arbitrale.

Art. 13 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile .

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

TITOLO V

Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili

Art. 15 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote sociali, ciascuna del valore di euro 300,00 (trento virgola zero zero);
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 18 e con il valore delle quote eventualmente

non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei

soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto ovvero per deliberazione dell'assemblea, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 16 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione, o in assenza di questa nella nota integrativa al bilancio.

Art. 17 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in rapporto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, tenuto conto anche del risultato di gestione e, comunque, in linea con le direttive stabilite dalla legge n. 142 del 2001 articolo 3 c.2.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Art. 18 - Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 17;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

Art. 19 - Trasferimento delle quote sociali

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega la socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale.

TITOLO VI

Organi sociali

Art. 20 - Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il collegio dei sindaci se nominato e/o il revisore.

Art. 21 - Decisioni dei soci e funzioni dell'assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-

no un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e/o del revisore;
4. la misura dei compensi da corrisondersi agli amministratori e ai sindaci;
5. la modificazione dello statuto;
6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Art. 22 - Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata, anche a mano, o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia, in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. L'assemblea si riunisce almeno una volta anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 16 del presente statuto.

Art. 23 - Maggioranze costitutive e deliberative dell'assemblea

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggio-

ranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, per l'assemblea convocata per lo scioglimento e per la liquidazione della società, sia in prima che sia in seconda convocazione, occorrerà la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

Art. 24 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale dall'art. 13 del presente statuto.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'art. 13 del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 2 deleghe.

Art. 25 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico e, in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Art. 26 - Organo Amministrativo

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri fino ad un massimo di cinque, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi. Essi possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo

determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito enunciati per il consiglio di amministrazione si intendono assorbiti in capo all'amministratore unico se nominato in luogo del consiglio di amministrazione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 27 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con lettera raccomandata anche a mano, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa, ivi compreso il potere di proporre all'assemblea la deliberazione a favore dei soci cooperatori di trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purché la mag-

gioranza sia sempre costituita da amministratori soci coope-
ratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 28 - Rappresentanza legale

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio all'amministratore unico.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Art. 29 - Collegio sindacale

La società può nominare il collegio sindacale e/o il revisore. Nei casi previsti dalla legge la nomina del collegio sindacale è obbligatoria. Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi, soci o non soci; devono, inoltre, essere nominati due sindaci supplenti.

I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati dall'art. 2397 c.c. Il Presidente è nominato dall'Assemblea.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dall'art. 2403 c.c.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal presente statuto per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal caso deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Qualora sia obbligatorio per legge, il controllo contabile sulla cooperativa è esercitato da un revisore o da una società di revisione iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia.

TITOLO VII

Scioglimento e altre disposizioni

Art. 30 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-

mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento

del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera c) del c.c..

Si applica l' art. 2545 terdecies c.c.

Art. 31 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio composto da tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente dell'Ordine dei Dottori commercialisti del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

La parte che ricorre all'arbitro dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto. Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il recesso.

Art. 32 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Firmato: SFORZA Giovanni - LOPORCARO Isabella Angela - COLONNA Domenico - Sante CARLUCCI - SFORZA GIUSEPPE - MININNI VITA ANNA MARIA - GIOVANNI CALIA - VITA GIORGIO - SARDONE CHIARA - Claudia ALESSANDRELLI notaio - impronta del sigillo.